

CCDI 2006-2009 DEL PERSONALE DIRIGENTE
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Il giorno 29-12-2010, si sono incontrati i rappresentanti della delegazione trattante di parte pubblica dell'ente Regione Emilia-Romagna e i rappresentanti sindacali del personale dirigente che, vista la Delibera di Giunta di autorizzazione alla firma n. 2197 del 27/12/2010 e l'intesa espressa dall'Ufficio di Presidenza il 21 dicembre 2010 hanno sottoscritto il CCDI 2006-2009 di seguito riportato.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Considerato che:

- il CCDI 2002-2005 vigente è stato sottoscritto il 25 giugno 2007;
- il 23 giugno 2009 il CCDI sopra citato è stato integrato con l'accordo che definiva le modalità di utilizzo delle risorse per la retribuzione del personale dirigenziale per gli anni 2007-2008-2009;
- in seguito alla sottoscrizione il 22 febbraio 2010 del CCNL 2006-2009 biennio economico 2006-2007 e il 3 agosto 2010 del CCNL biennio economico 2008-2009, le retribuzioni del personale sono state adeguate, secondo tempi e modalità indicati nei contratti, agli aumenti previsti da tali contratti, e restava da determinare e riconoscere l'incremento di retribuzione di risultato di cui all'Art. 5, comma 4 del CCNL 3 Agosto 2010.
- entro il 31.12.2011, come dispone l'art. 65 comma 4 del D.lgs. 150/2009, la Regione Emilia-Romagna, sentite le organizzazioni sindacali, adeguerà i contratti collettivi decentrati integrativi vigenti alle disposizioni riguardanti gli ambiti riservati rispettivamente alla contrattazione collettiva e alla legge.

CCDI 2006-2009 DEL PERSONALE DIRIGENTE
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Art. 1) Attribuzione della quota residua delle risorse per la retribuzione di posizione e risultato dirigenziale anno 2009 alle risorse decentrate del personale non dirigente.	3
Art. 2) Definizione delle finalità a cui destinare le risorse per la retribuzione di posizione e di risultato dirigenziale Anno 2009 e Anno 2010.	3
Anno 2009.....	3
Anno 2010.....	4
Art. 3) Posizioni dirigenziali acquisite a seguito della soppressione dell’Agenzia per la navigazione interna.....	4
Art. 4) Definizione di un tetto massimo di indennità di risultato.....	5
Art. 5) Attuazione dell’accordo del 23.6.2009 relativamente all’unificazione delle fasce FR4 e FR3.....	5
Art. 6) Applicazione dell’Art. 18, comma 3, lettere a) e b) del C.C.N.L. 22.2.2010.....	6

Art. 1) Attribuzione della quota residua delle risorse per la retribuzione di posizione e risultato dirigenziale anno 2009 alle risorse decentrate del personale non dirigente.

Considerato che le risorse a consuntivo elaborate a seguito della erogazione dell'indennità di risultato riferita all'anno 2009 in applicazione del C.C.N.L. 22.2.2010 sono le seguenti:

Risorse per la retribuzione di posizione e risultato Anno 2009	8.331.603,15
Retribuzione di posizione a consuntivo	-4.510.307,04
Retribuzione di risultato a consuntivo	-2.537.318,47
Residuo 2009	=1.283.977,64

Si conviene di rendere disponibili per il personale del Comparto ed a valere esclusivamente per l'anno 2010 quale una tantum le somme residue venutesi a determinare nelle risorse decentrate per la retribuzione di posizioni e risultato dirigenziale dell'anno 2009 corrispondenti ad Euro 1.283.977,64 derivanti dagli effetti della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro della dirigenza e dalle posticipate assunzioni di dirigenti da procedure concorsuali;

Art. 2) Definizione delle finalità a cui destinare le risorse per la retribuzione di posizione e di risultato dirigenziale Anno 2009 e Anno 2010.

Anno 2009

Le finalità per l'anno 2009, in attuazione del C.C.N.L. 22.2.2010 sono state definite con determina 1871/2010. L'incremento di retribuzione di risultato di cui all'Art. 16, comma 4, pari ad Euro 255.844,35 è già stato erogato con la retribuzione del mese di Aprile 2010.

Le finalità vengono integrate per gli effetti dell'applicazione del C.C.N.L. 3.8.2010 nelle seguenti misure e per le finalità vincolate previste dal C.C.N.L. in parola:

C.C.N.L. 3.8.2010	GIUNTA REGIONALE	ASSEMBLEA LEGISLATIVA	TOTALE
ART. 5, CO 1. Incremento indennità di posizione per Euro 611,00	78.208,00	4.888,00	83.096,00
ART. 5, CO. 4. Incremento 0,73% del monte salari della dirigenza anno 2007 con destinazione vincolata a indennità di risultato	87.646,83	5.103,94	92.750,69
TOTALE	165.854,83	9.991,86	175.846,69

Anno 2010

Le risorse da destinare alla retribuzione di posizione e di risultato dirigenziale per l'anno 2010 corrispondono ad Euro 7.478.333,52. Si conviene di rendere disponibili per il personale del Comparto una quota parte delle somme residue che verranno a determinarsi nelle risorse decentrate per la retribuzione di posizioni e risultato dirigenziale per un importo di Euro 186.000 destinando alla retribuzione di posizione e risultato dirigenziale la somma di Euro 7.292.333,52.

Le finalità per l'anno 2010 sono le seguenti:

Finalità a cui destinare le risorse anno 2010	Giunta Regionale	Assemblea Legislativa	TOTALE GENERALE Giunta Regionale e Assemblea Legislativa	%
Indennità di posizione	4.654.400,38	213.686,88	4.868.087,26	70,49%
Indennità di risultato	1.947.742,72	90.256,48	2.037.999,20	29,51%
TOTALE POSIZIONE/RISULTATO	6.602.143,10	303.943,36	6.906.086,46	100,00%

Le risorse complessive corrispondenti ad Euro 7.292.333,52 vengono destinate nell'importo di Euro 6.602.143,10 per retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti della Giunta Regionale (comprehensive dell'incremento derivante dalla acquisizione e omogeneizzazione avvenuta per i Dirigenti Ex Arni) e di Euro 303.943,36 per la retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti dell'Assemblea Legislativa, per un totale complessivo di Euro 6.906.086,46. Vengono destinate a residuo per l'anno 2010 le risorse per un importo di Euro 386.247,06.

L'Amministrazione si impegna a rendicontare l'utilizzo delle somme rese disponibili per il personale del Comparto. Il trasferimento di risorse complessivamente definito nel presente accordo e le nuove assunzioni di dirigenti non pregiudicano il mantenimento degli attuali livelli retributivi, fatto salvo quanto verrà eventualmente definito in successivi contratti decentrati.

Art. 3) Posizioni dirigenziali acquisite a seguito della soppressione dell'Agazia per la navigazione interna.

L'art. 54 comma 4 della LR 24/2009 prevede il processo di omogeneizzazione dei trattamenti economici e normativi dei dirigenti Ex Arni con quelli applicabili al restante personale regionale fermo restando che gli incarichi di posizione dirigenziale, come precisato in apposita convenzione, sono affidati da AIPO, e il conseguente onere economico è a carico della Regione.

La retribuzione di posizione dirigenziale, per gli incarichi conferiti da AIPO a dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è parificata per quanto concerne la posizione dirigenziale "Dirigente Apicale Settore Navigazione Interna" a quella regionale FR1 (Euro 45.102,87) e, per quanto concerne la posizione dirigenziale "Dirigente Vicario Reparto

tecnico navigazione interna” a quella regionale FR4 (Euro 32.089,40), a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo. L’onere complessivo a base annua previsto per la omogeneizzazione del trattamento economico del personale dirigente correlato all’indennità di posizione e di risultato è previsto in Euro 118.840,95.

Per quanto riguarda la retribuzione di risultato, ai titolari di incarico delle posizioni dirigenziali suddette si applica il sistema di valutazione vigente in AIPO; si concorda che l’esito del processo di valutazione compiuto da AIPO deve essere poi riparametrato dalla Regione, per esigenze di parità di trattamento dei dipendenti, ai range di valutazione previsti per i titolari di incarichi dirigenziali e ai conseguenti criteri di erogazione del compenso.

Art. 4) Definizione di un tetto massimo di indennità di risultato

A decorrere dalla valutazione delle prestazioni dirigenziali dell’anno 2010 e anche per tale anno, viene definito un tetto massimo di indennità di risultato di Euro 17.324,36 calcolato nella misura del 40% dello stipendio da riconoscere ai dirigenti che conseguiranno la valutazione più elevata, quale importo da equiparare al parametro retributivo 100. (E’ consentito il superamento unicamente per i dirigenti titolari di incarichi ad interim per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni definite con determina DPG/2010/3291 del 19.3.2010.)

Art. 5) Attuazione dell’accordo del 23.6.2009 relativamente all’unificazione delle fasce FR4 e FR3

L’Amministrazione dà attuazione all’accordo in oggetto disponendo il superamento della fascia FR4 con relativi effetti economici a decorrere dall’01/01/2010 per i dirigenti collocati nella suddetta fascia da almeno tre anni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso l’Amministrazione regionale alla data del 31/12/2009.

Con modalità applicative da adottarsi entro i primi mesi del 2011 verranno definite le decorrenze per l’eventuale passaggio dalla fascia FR4 alla fascia FR3 per il restante personale.

Le parti convengono altresì sull’opportunità di istituire una retribuzione di posizione denominata FRB da assegnare al dirigente neo assunto che non abbia già svolto funzioni dirigenziali presso l’amministrazione regionale per un periodo superiore a tre anni. Tale retribuzione di posizione sarà di importo pari all’85% della minima retribuzione di posizione risultante dal sistema di graduazione.

Art. 6) Applicazione dell'Art. 18, comma 3, lettere a) e b) del C.C.N.L. 22.2.2010

Anno 2008

Le finalità per l'anno 2008, in attuazione del C.C.N.L.22.2.2010 sono state definite con determina 1871/2010.

I requisiti previsti per dare attuazione agli ulteriori incrementi delle risorse decentrate nella misura dell'1,5% del monte salari dirigenti del 2005 sono i seguenti:

- 1) Rispetto del patto di stabilità interno triennio 2005-2007 e anche per l'anno 2008;
- 2) Rispetto dei vincoli di contenimento della spesa per il personale previsti dalla presente legislazione;
- 3) Rapporto tra spesa corrente del personale e spesa corrente depurata delle spesa sanitaria non superiore al 35%, ai fini dell'incremento delle risorse dello 0,6%
- 4) Rapporto tra spesa corrente del personale e spesa corrente depurata delle spesa sanitaria non superiore al 30%, ai fini dell'incremento delle risorse dello 0,9%.

Il rispetto dei suddetti requisiti previsti dall'Art. 18, comma 3, lettere a) e b) CCNL 22.2.2010 è attestato in DGR 116/2010 ad oggetto "Autorizzazione alla sottoscrizione dell'integrazione al CCDI 2006-2009 del 23/9/2009 in attuazione del CCNL 31.7.2009 per le materie che hanno carattere di annualità riferite all'anno 2009 e determinazione delle risorse decentrate per il medesimo anno".

Le finalità già determinate per l'anno 2008 vengono integrate, a valere unicamente per l'anno 2008, per gli effetti dell'applicazione del C.C.N.L. 22.2.2010, Art. 18, comma 3, lett. a) e b) nelle seguenti misure e per le finalità vincolate a indennità di risultato previste al comma 5 dello stesso articolo, da riconoscere nel rispetto dei criteri di determinazione e di erogazione applicati dalla Regione sulla base delle risultanze della valutazione delle prestazioni e dei risultati per l'anno 2008:

C.C.N.L. 22.2.1010	Giunta Regionale	Assemblea legislativa	Totale
Art. 18, Comma 3, Lett. a) e b) Incremento 1,5% monte salari dirigenti anno 2005 vincolato a indennità di risultato a valere per il solo anno 2008	202.901,12	12.698,05	215.599,17

Per la Regione Emilia-Romagna

Dott. Lorenzo Broccoli

firmato

Dott. Luigi Benedetti

firmato

Per le Organizzazioni sindacali

CGIL FP Dirigenti

firmato

CISL FPS Dirigenti

firmato

UIL FPL Dirigenti

firmato

CSA/CISAL Fialp Dirigenti

Non firmato

DIRER Emilia-Romagna

firmato

Bologna, 29.12.2010

DICHIARAZIONE A VERBALE CONGIUNTA

Le parti si danno congiuntamente atto che a seguito del processo di riorganizzazione avviato con il documento consegnato nel corso dell'incontro del 1 Dicembre 2010 verranno individuate, attraverso la riduzione del tetto massimo di indennità di risultato, risorse economiche da utilizzare per la revisione delle graduazioni delle posizioni dirigenziali, ciò anche tenuto conto del periodo di scadenza degli incarichi dirigenziali nel corso del 2011.

DICHIARAZIONE A VERBALE DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

Le os rappresentano la necessità che da parte dell'Amministrazione regionale si eviti di assecondare politiche di riorganizzazione per singole Direzioni generali che possano pregiudicare la discussione del documento consegnato il 1 dicembre 2010.